D.D.G. n. 233

REPUBBLICA ITALIANA

ASSESSORATO DELLA SALUTE
Dipartimento Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico
Il Dirigente Generale

Istituzione delle articolazioni provinciali della RReDD ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 07/10/2024.

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, recante "Testo Unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza";

Visto il Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e ss.mm.ii. sul riordino della disciplina in materia sanitaria;

Visto il Patto per la Salute 2019-2021, giusta Intesa, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano e Regioni – Rep. n. 209/CSR del 18 dicembre 2019;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, 18 marzo 2017, n. 65, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502", che dispone, per le persone con dipendenze patologiche, inclusa la dipendenza da gioco d'azzardo, o con comportamenti di abuso patologico di sostanza:

- all'articolo 28, nell'ambito dell'assistenza territoriale, domiciliare e territoriale ad accesso diretto, la presa in carico multidisciplinare e lo svolgimento di un programma terapeutico individualizzato che include le prestazioni mediche specialistiche, diagnostiche e terapeutiche, psicologiche e psicoterapeutiche, e riabilitative necessarie e appropriate;
- all'articolo 35, nell'ambito dell'assistenza sociosanitaria semiresidenziale e residenziale, previa valutazione multidimensionale, la definizione di un programma terapeutico individualizzato e presa in carico, trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi, con programmi differenziati per intensità, complessità e durata i trattamenti terapeutico-riabilitativi e trattamenti pedagogico-riabilitativi;

Visto il decreto-legge 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014 n. 79, che ha tra l'altro modificato la denominazione del "Servizio pubblico per le tossicodipendenze" in "Servizio pubblico per le dipendenze" (Ser.D);

Visto il decreto del Ministro della salute di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2015, che istituisce presso il Ministero della salute l'Osservatorio per il contrasto della diffusione del gioco d'azzardo e il fenomeno della dipendenza grave, ai sensi dell'articolo 1, comma133, quarto periodo, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, determinandone la composizione e i compiti, tra i quali il monitoraggio dell'efficacia delle azioni di cura e di prevenzione intrapresi;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 2017, che ha ricostituito presso il Dipartimento delle Politiche Antidroga della Presidenza del Consiglio dei Ministri l'Osservatorio nazionale permanente sull'andamento del fenomeno delle tossicodipendenze;

Visto il D.A. 4 luglio 2011, pubblicato sulla G.U.R.S. 22.07.2011, Parte I n. 31 "Indirizzi programmatici e direttive sull'organizzazione dell'area dipartimentale delle dipendenze patologiche";

Visto il D.A. 27 aprile 2012, pubblicato sulla G.U.R.S. 15.06.2012, "Piano Strategico per la Salute Mentale - Verso un lavoro di rete per la Salute Mentale di Comunità in Sicilia" Patologie di confine e le Nuove Droghe;

Visto Il D.A. n 517 del 29 marzo 2019 con cui si istituisce il Tavolo Tecnico Regionale Permanente per la prevenzione delle dipendenze dalle sostanze e comportamenti a supporto delle azioni del Piano regionale di Prevenzione e dal Piano regionale G.A.P. 2017-2018.

Visto Il D.A. n. 1027 del 12 novembre 2020, con cui viene recepito il Piano Nazionale della Prevenzione (PNP) 2020-2025;

Visto il D.A. n. 1438 del 23/12/2021 con cui si approva il Piano Regionale della Prevenzione (PRP) 2020-2025.

Visto il D.A. del 02/02/2023 n. 52 con il quale si modifica ed integra il D.A. del 29/03/2019 n. 517 di "*Istituzione del Tavolo tecnico Regionale Permanente per la prevenzione delle dipendenze da sostanze e comportamenti*".

Vista la Legge Regionale del 07/10/2024 n. 26 "*Sistema integrato e diffuso di prevenzione, cura, riduzione del danno e inclusione sociale in materia di dipendenze*" che all'articolo 6, comma 1 sancisce la costituzione presso il DASOE della "*Rete Regionale e Diffusa sulle Dipendenze (RReDD)*"

Visto il D.A. n. 150 del 07/02/2025 di "*Istituzione della Rete Regionale Diffusa sulle Dipendenze (RReDD) ai sensi dell'art. 6 della Legge Regionale n. 26 del 07/10/2024*";

Visto l'art.6, della Legge Regionale 26 del 07/10/2024 che al comma 3 afferma come "La RReDD può, altresì articolarsi su base provinciale;

Vista l'esigenza di garantire una copertura capillare alle attività del RReDD e facilitare l'interazione tra i molteplici attori che su base territoriale identificano le istanze rappresentate dalla Legge de quo, ai sensi dell'art.6, comma 3 si provvede ad articolare il tavolo regionale RReDD su base territoriale identificandolo nelle articolazioni provinciali sotto il coordinamento del DASOE, ciascuna delle quali rappresentata come di seguito:

a) Direttore di U.O.C./Area Dipendenze patologiche o suo delegato con funzioni di coordinatore provinciale;

b) Un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta;

c) Un rappresentante dell'Ambito territoriale scolastico competente per provincia

d) Un delegato designato -su richiesta del DASOE- dalle Università aventi sede nella Regione interessato al tema. Ciascuno dei delegati collaborerà rispettivamente :
 - con le provincie di Palermo, Trapani e Agrigento il delegato dell'Università di Palermo;
 - con le province di Enna e Caltanissetta il delegato dell'Università di Enna;
 - con le province di Catania e Ragusa il delegato dell'università di Catania;
 - con le province di Messina e Siracusa il delegato dell'Università di Messina;

e) un rappresentante delle comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali;

f) un rappresentante del personale dei servizi a bassa soglia (sportelli di ascolto, unità mobili e *drop-in*) attivi sul territorio provinciale;

g) un rappresentante delle organizzazioni di settore, pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio provinciale nel campo delle dipendenze;

h) un rappresentante dei gruppi di auto/mutuo aiuto anche informali, di cui all'art. 10, Lr. 26/2024;

i) un rappresentante della Rete SHE quale referente delle scuole e delle associazioni che eventualmente si costituiscano quali antenne, di cui all'art. 13, Lr. 26/2024, ;

l) un rappresentante delle associazioni e i consorzi che partecipano, in area dipendenze, alla prevenzione, cura, riduzione del danno e al reinserimento sociale e lavorativo;

m) un rappresentante designato dai comuni aderenti alla provincia di pertinenza;

n) quattro rappresentanti degli studenti universitari eletti, su richiesta del DASOE alle Università dell'isola, tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle Università aventi sede nella Regione;

o) un rappresentante degli ordini professionali sanitari provinciali, a titolo esemplificativo e non esaustivo medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri).

DECRETA

ART. 1

Per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono integralmente confermate, si procede alla Istituzione delle articolazioni provinciali della RReDD ai sensi dell'articolo 6, comma 3 della Legge Regionale n. 26 del 07/10/2024, ciascuna delle quali sarà composta come di seguito :

a) Direttore di U.O.C./Area Dipendenze patologiche o suo delegato con funzioni di coordinatore provinciale;
b) Un rappresentante dei medici di medicina generale e un rappresentante dei pediatri di libera scelta ;
c) Un rappresentante dell'Ambito territoriale scolastico competente per provincia
d) Un delegato designato -su istanza del DASOE- dalle Università aventi sede nella Regione interessato al tema. Ciascuno dei delegati collaborerà rispettivamente:

- con le provincie di Palermo, Trapani e Agrigento il delegato dell'Università di Palermo;
- con le province di Enna e Caltanissetta il delegato dell'Università di Enna;
- con le province di Catania e Ragusa il delegato dell'università di Catania;
- con le province di Messina e Siracusa il delegato dell'Università di Messina;

e) un rappresentante delle comunità terapeutiche residenziali e semiresidenziali;
f) un rappresentante del personale dei servizi a bassa soglia (sportelli di ascolto, unità mobili e drop-in) attivi sul territorio provinciale;
g) un rappresentante delle organizzazioni di settore, pubbliche e private accreditate, operanti sul territorio provinciale nel campo delle dipendenze;
h) un rappresentante dei gruppi di auto/mutuo aiuto anche informali, di cui all'art. 10, Lr. 26/2024;
i) un rappresentante della Rete SHE quale referente delle scuole e delle associazioni che eventualmente si costituiscano quali antenne, di cui all'art. 13, Lr. 26/2024, ;
l) un rappresentante delle associazioni e i consorzi che partecipano, in area dipendenze, alla prevenzione, cura, riduzione del danno e al reinserimento sociale e lavorativo;
m) un rappresentante designato dai comuni aderenti alla provincia;
n) quattro rappresentanti degli studenti universitari eletti, su istanza del DASOE, tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle Università aventi sede nella Regione;
o) un rappresentante degli ordini professionali sanitari provinciali, a titolo esemplificativo e non esaustivo medici, biologi, psicologi, farmacisti, infermieri).

ART. 2

Ciascuna articolazione provinciale della (RReDD) di cui all'art. 1 avrà i seguenti obiettivi:

a) contribuire alla implementazione di un sistema unico provinciale di accessibilità ai diversi tipi di servizi in materia di dipendenze nonché ai dati e alle informazioni idonei a informare il cittadino in merito alle opzioni di prevenzione, contrasto e cura delle dipendenze;

b) favorire il coinvolgimento della società civile nella prevenzione, monitoraggio e partecipazione al contrasto dello sviluppo di dipendenze, promuovendo la partecipazione della stessa e degli enti del terzo settore in azioni e progetti di prevenzione, cura, formazione e reinserimento abitativo, sociale e lavorativo, riconoscendone il ruolo anche nel sistema di accreditamento e contrattualizzazione;

c) condividere e diffondere la ricerca, lo studio e le buone pratiche inerenti alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze;

d) Fungere da incubatore per iniziative e proposte che attraverso il DASOE possa sollecitare l'attività del CRID e del TaRCoPaD;

e) collaborare con il DASOE per la conferenza annuale della RReDD condividendo conoscenze aggiornate sul fenomeno delle dipendenze a livello non solo locale – e delle strategie più idonee, evidenziando criticità, potenzialità e proposte per una *governance* regionale partecipata.

ART. 3

Ciascun componente delle articolazioni provinciali del RReDD individua un proprio rappresentante per la costituzione di un'*equipe* di facilitazione alla quale sono attribuiti i seguenti compiti:

a)monitorare il territorio, identificando tutti i soggetti potenzialmente interessati e invitandoli a fare parte della RReDD;

b) coordinare la realizzazione di un *vademecum*, annualmente aggiornato e divulgato sul portale dell'Assessorato regionale della salute "Costruire salute", indicante percorsi, servizi e strutture per le persone con dipendenze, le famiglie, le scuole e altri contesti relazionali di riferimento;

c) identificare bandi e supportare la progettazione di interventi coerenti con gli obiettivi della presente legge che possano coinvolgere membri della RReDD valorizzando sinergie e risorse locali e creando rapporti di partenariato interni ed esterni alla rete, a livello locale, nazionale, comunitario e internazionale;

d) aggiornamenti della sezione sulle dipendenze del portale dell'Assessorato regionale della salute "Costruire salute", con particolare riferimento a:

1) ciascun componente della rete;

2) dati, studi e altri materiali utili alla comprensione del fenomeno delle dipendenze e degli approcci di cura;

3) iniziative ed eventi inerenti alla rete;

4) il vademecum di cui alla lettera b);

5) le comunità terapeutiche accreditate, evidenziando i posti disponibili ed eventuali liste di attesa al fine di un utilizzo ottimale del sistema;

6) una sezione dove imprese, enti del terzo settore e altre organizzazioni possano venire a conoscenza o rendere noti progetti e opportunità legati al reinserimento formativo, sociale e lavorativo di persone con una esperienza di dipendenze;

7) avvisi relativi a corsi, tirocini e opportunità di impiego per il reinserimento e l'inclusione sociale;

8) un'area per le antenne scolastiche e territoriali, di cui all'articolo 13, Lr. 26/2024;

9) un'area per la proposta di collaborazioni e partenariati progettuali.

ART. 4

Le articolazioni provinciali del RReDD si riuniscono almeno 4 volte l'anno e al termine relazionano con nota al Dirigente Generale del DASOE che ne mantiene il coordinamento direttamente o tramite suo delegato..

ART. 5

I coordinatori delle articolazioni provinciali del RReDD relazionano al Dirigente Generale del DASOE almeno due volte l'anno, anche su singola istanza dei coordinatori ovvero per condizioni di particolare interesse o gravità.

ART. 6

La partecipazione al RReDD è a titolo gratuito e ai componenti dello stesso non spettano indennità, gettoni di presenza o rimborsi spese.

ART. 7

Il presente provvedimento viene trasmesso alla G.U.R.S. per la sua pubblicazione e, successivamente, al Responsabile del procedimento di pubblicazione dei contenuti sul sito istituzionale ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione *on-line ex* art. 68, comma 4, L.r.12 agosto 2014 n. 21 e D.lgs. n. 33/2103.

Palermo, 11.03.2025

* F.to
Il Dirigente Generale
Dott. Giacomo Scalzo

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.lgs. n. 39/1993